

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1985

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLLICONE, BAGNASCO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DE TOMA, FRASSINETTI, MULÈ, NAPPI, PITTALIS, RAFFA, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, SILVESTRONI, VARCHI, VIETINA, VINCI, ZUCCONI**

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

*Presentata il 16 luglio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione afferma, con coerenza e determinazione, il diritto alla cultura, eppure il nostro Paese si è distinto negativamente nel contesto europeo per la costante riduzione degli investimenti pubblici in questo settore, soprattutto negli ultimi due decenni, per l'applicazione di politiche di austerità e per la scarsa attenzione dedicata alle specificità del finanziamento pubblico dello spettacolo.

Secondo il nostro ordinamento, valori come la tutela del patrimonio storico-artistico e la sua libera fruizione da parte dei cittadini appartengono a un'architettura sapiente di diritti che si lega stretta-

mente agli orizzonti dell'identità nazionale italiana.

La Costituzione ci ricorda che la cultura e, conseguentemente, il diritto alla sua fruizione attraverso le molteplici modalità di espressione sono un bene comune. L'articolo 9 del dettato costituzionale riconosce la loro valenza costitutiva e identitaria della Repubblica, esprimendo, sotto forma di principio giuridico, ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 rappresenta un'endiadi: sviluppo e patrimonio culturale formano un tutto inscindibile.

Tuttavia, troppo spesso, il settore culturale viene considerato come un fattore mar-

ginale nel processo di sviluppo complessivo della società, se non addirittura un mero costo per la comunità. Da ciò deriva una scarsa attenzione delle istituzioni verso le specifiche dinamiche dello spettacolo dal vivo, della rievocazione storica e delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel settore operano migliaia di professionisti che contribuiscono ad arricchire la vita di ognuno di noi, svolgendo un'attività altamente impegnativa. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è poco o per nulla conosciuta.

Pertanto, la presente proposta di legge è volta a operare una riforma sostanziale della normativa del finanziamento pubblico e della tutela del patrimonio culturale rappresentato dallo spettacolo dal vivo.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è il principale meccanismo di regolazione del finanziamento pubblico che lo Stato utilizza per fornire un sostegno finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, della musica, della danza, del teatro, del circo e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in Italia e all'estero.

Operatori del settore e importanti centri di ricerca, fra cui il prestigioso Istituto Bruno Leoni, affermano che l'erogazione dei fondi del FUS sia viziata da un'assegnazione clientelare dei fondi stessi, basata più sulle relazioni tra gestori e politica che sulla qualità dell'opera finanziata, da una distorsione del mercato dei beni culturali

italiani, da un sistema di concorrenza sleale tra beneficiari e non beneficiari e, infine, da un abbassamento generale della qualità dei progetti d'arte proposti. A questo si aggiunge una generale diminuzione dei fondi a disposizione, generalmente destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche.

In realtà, il problema non riguarda la carenza di fondi, ma l'efficacia stessa di uno strumento come il FUS: a essere premiati con contributi stabili e costanti sono sempre gli stessi soggetti, a scapito della concorrenza e con rischi di stratificazione.

La presente proposta di legge riforma i criteri quantitativi e qualitativi dell'erogazione dei fondi, garantendo l'accesso anche a nuovi operatori del settore.

Sono riformate le tassonomie di riferimento delle categorie, ampliandone il perimetro di competenza e settorializzandole in maniera più attenta e dettagliata.

Sono ripristinati i corpi di ballo di eccellenza ed è istituita la Giornata nazionale della commedia dell'arte. Ai centri di produzione teatrale è riconosciuta la specifica funzione di centri di promozione culturale.

Al fine di evidenziare il carattere radicale della riforma, il FUS è rinominato Fondo per le arti sceniche nazionali.

Si interviene, inoltre, sulla scomparsa dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, beneficiarie del finanziamento pubblico nonostante i gravi indebitamenti e la difficile situazione sindacale di numerosi professionisti, stabilendo il ripristino di tali corpi, pena la perdita del riconoscimento dello *status* delle stesse fondazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica tutela e sostiene lo spettacolo dal vivo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale, pedagogica, sociale, economica e formativa della collettività, riconosciute e garantite ai sensi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, garantendo il potenziamento e lo sviluppo del settore.

2. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intendono le esecuzioni caratterizzate da attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante.

3. La presente legge stabilisce e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni per organizzare, promuovere e favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.

## Art. 2.

*(Fondo per le arti sceniche nazionali)*

1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rinominato Fondo per le arti sceniche nazionali.

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

ottobre 2013, n. 112, sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Al fine di assicurare la prosecuzione dei progetti avviati, gli enti e gli organismi dello spettacolo finanziati, nei trienni precedenti, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo possono accedere ai contributi del Fondo per le arti sceniche nazionali per i progetti già avviati.

*1-quater.* Gli enti e gli organismi dello spettacolo privati possono accedere ai contributi del Fondo per le arti sceniche nazionali nei seguenti limiti:

a) 350.000 euro per le imprese di produzione teatrale;

b) 500.000 euro per i centri di produzione teatrale;

c) 1.000.000 di euro per i teatri di rilevante interesse culturale ».

#### Art. 4.

*(Categorie teatrali e centri di produzione teatrale)*

1. Ai fini della presente legge, per categorie teatrali si intendono:

a) teatri nazionali;

b) teatri di rilevante interesse culturale;

c) imprese di produzione teatrale;

d) imprese di produzione teatrale « prime istanze »;

e) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine;

f) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine « prime istanze »;

g) teatro di strada;

h) centri di produzione teatrale;

i) circuiti regionali;

l) organismi di programmazione;

m) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila

n) festival;

- o) festival e rassegne di teatro di strada;
- p) teatro sperimentale;
- q) teatro dei ragazzi.

2. Ai fini della presente legge, per centri di produzione teatrale si intendono gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio, avendo la disponibilità in esclusiva di un teatro con una capienza di almeno 200 posti, e che effettuano:

a) un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di 120 giornate recitative di programmazione, di cui almeno 40 giornate recitative di ospitalità;

b) un minimo di 1.600 giornate lavorative, che possono essere realizzate nell'ambito di attività di laboratorio, riconosciute fra le giornate recitative di produzione nella misura del 10 per cento.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del 30 per cento dell'attività programmata, considerando esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli per i quali sia stato stipulato un contratto con l'ente ospitante, ovvero comprovati dalle relative distinte di incasso.

4. Per i centri di produzione teatrale « prime istanze », i limiti di cui al comma 2 sono stabiliti, per il primo anno, in 80 giornate recitative e in 900 giornate lavorative.

5. Ai centri di produzione teatrale è riconosciuta la specifica funzione di centri di promozione culturale fondamentale per il territorio.

6. Ai fini di cui al presente articolo, per tutte le produzioni deve essere garantito il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

## Art. 5.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti »;

b) alla tabella C, i numeri 1) e 4) sono soppressi.

## Art. 6.

*(Istituzione del Fondo per la ristrutturazione, la messa a norma e l'innovazione tecnologica dei teatri)*

1. È istituito il « Fondo per la ristrutturazione, la messa a norma e l'innovazione tecnologica dei teatri », con una dotazione annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare alla realizzazione di un programma straordinario e urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo.

## Art. 7.

*(Abrogazione della legge 14 agosto 1967, n. 800)*

1. La legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogata.

## Art. 8.

*(Ripristino dei corpi di ballo)*

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno rivestito particolare importanza nell'ambito della storia del balletto italiano sono tenute a mantenere o a ripristinare i corpi di ballo stabili, collegati alle proprie attività e al territorio.

2. Le fondazioni di cui al comma 1 possono, in alternativa a quanto disposto dal medesimo comma 1, produrre balletti in collaborazione con altre fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo ovvero prevedere nella programmazione annuale anche una stagione di balletto avvalendosi principalmente di corpi di ballo italiani e corpi di ballo di altre fondazioni lirico-sinfoniche.

## Art. 9.

*(Fondazioni lirico-sinfoniche e istituzioni concertistiche assimilate)*

1. Sono Fondazioni lirico-sinfoniche: la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, la Fondazione Teatro Comunale Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Carlo Felice di Genova, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, la fondazione San Carlo di Napoli, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, la Fondazione Teatro Regio di Torino, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

2. La legge determina speciali condizioni da riconoscere alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma in ragione delle funzioni di rappresentanza svolte nella capitale della Repubblica. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano è riconosciuta come ente di particolare interesse nazionale.

3. Le Fondazioni lirico sinfoniche devono essere articolate in quattro complessi artistici: orchestra, coro, ballo e tecnici.

L'osservanza della disposizione del primo periodo del presente comma è condizione per il mantenimento dello *status* di cui al comma 1 e per l'accesso ai finanziamenti erogati dallo Stato.

Art. 10.

*(Istituzione del Consorzio lirico-sinfonico della regione Calabria)*

1. È istituito il Consorzio lirico-sinfonico della regione Calabria, ente pubblico economico a base associativa, costituito dal Teatro Rendano di Cosenza, dalla Fondazione Politeama di Catanzaro e dal Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il Consorzio è retto da un proprio statuto e la sua attività è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.

Art. 11.

*(Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)*

1. La Repubblica riconosce e tutela il valore ricreativo, sociale e culturale dello spettacolo circense, nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali previste dalla normativa vigente e della disciplina dei reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali disciplinata dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 12.

*(Compiti degli enti locali)*

1. Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. Tale elenco deve essere aggiornato almeno ogni anno.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere ubicate almeno nelle zone urbane centrali.

3. La concessione delle aree di cui al comma 1 avviene senza ricorso ad esperi-

mento di asta pubblica. È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, esclusi i casi di manifestazioni organizzate dal concessionario.

4. Le modalità di concessione delle aree sono determinate con regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

5. Nel caso in cui il comune non provvede ai sensi dei commi 1 e 4 all'individuazione delle aree e all'adozione dei regolamenti, si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Per l'occupazione delle aree di cui al comma 1 del presente articolo è dovuta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

#### Art. 13.

*(Capienza dei locali e degli impianti destinati allo spettacolo dal vivo)*

1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 141 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si applicano ai locali e agli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 500 persone. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il citato secondo comma dell'articolo 141 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

#### Art. 14.

*(Accademia d'arte circense)*

1. L'Accademia di arte circense è riconosciuta di particolare interesse nazionale.

#### Art. 15.

*(Istituzione della Giornata nazionale della commedia dell'arte)*

1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio quale Giornata nazionale della com-

media dell'arte, al fine di tutelare e di riconoscere l'importanza storica della commedia dell'arte.

2. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, laboratori didattici e spettacoli.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 16.

*(Istituzione dell'Accademia di alta equitazione e di arte equestre)*

1. È istituita l'Accademia di alta equitazione e di arte equestre.

2. L'Accademia persegue le seguenti finalità:

a) la conservazione e il tramandamento delle tradizioni dell'arte equestre;

b) l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, nel rispetto dei principi dell'etologia;

c) la formazione dei cavalieri secondo il metodo caprilliano;

d) la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre.

3. L'Accademia è costituita sotto forma di fondazione ed è composta da rappresentanti dell'Esercito italiano, delle federazioni sportive equestri e delle associazioni di arte equestre.

4. Possono essere adibiti a sedi dell'Accademia:

a) l'ippodromo militare « generale Giannattasio » di Roma;

b) il centro militare di equitazione di Montelibretti in provincia di Roma;

c) la caserma « Salvo D'Acquisto » di Roma;

d) l'azienda sperimentale statale di  
« Tor Mancina » nel comune di Montero-  
tondo in provincia di Roma.



\*18PDL0076140\*